

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(93)120 def.

Bruxelles, 25 marzo 1993

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

**recante prima modifica dell'allegato I al regolamento (CEE)
N. 2455/92 del Consiglio relativo alle esportazioni e importazioni
comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi.**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Introduzione

Il regolamento del Consiglio (CEE) n. 2455/92 relativo alle esportazioni ed importazioni di taluni prodotti chimici pericolosi⁽¹⁾ ha istituito un sistema in base al quale i paesi terzi che importano prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni nella Comunità, ricevono una notifica con cui sono informati delle limitazioni d'uso di questi prodotti nella Comunità, dei potenziali pericoli e delle misure di sicurezza da adottare.

Questo regolamento introduce anche la procedura del "consenso espresso sulla base delle informazioni ricevute" ("Prior informed Consent", PIC), istituita dall'UNEP e dalla FAO. Ciò significa che gli esportatori della CEE devono ottemperare alle condizioni di importazione dei paesi che partecipano alle procedure PIC.

Il regolamento (CEE) n. 2455/92, adottato dal Consiglio il 23 luglio 1992 è entrato in vigore il 29 novembre 1992.

I prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni nella Comunità, e quindi soggetti a notifica di esportazione, sono elencati nell'allegato I di detto regolamento.

2. Obiettivi della proposta della Commissione

L'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2455/92 stabilisce che l'elenco dei prodotti chimici di cui all'allegato I deve essere periodicamente riveduto dalla Commissione. Le modifiche sono introdotte con decisione del Consiglio adottata a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Gli adeguamenti al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 79/117/CEE⁽²⁾ concernente il divieto della commercializzazione e dell'uso di prodotti fitosanitari contenenti talune sostanze attive, e della direttiva 76/769/CEE⁽³⁾ concernente le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, hanno aumentato il numero delle sostanze soggette a restrizioni legali nella Comunità. Secondo i servizi competenti della Commissione 15 sostanze o gruppi di sostanze sono stati aggiunti all'allegato I del regolamento. Inoltre per 6 sostanze devono essere modificate le "restrizioni d'uso".

(1) GU delle Comunità europee L 251 del 29.08.1992.

(2) GU delle Comunità europee L 33 del 08.02.1979.

(3) GU delle Comunità europee L 262 del 27.09.1976.

La Commissione propone quindi di modificare l'allegato I del regolamento 2455/92 per garantirne la conformità con la legislazione comunitaria in vigore.

Questa proposta comporta un obbligo della Commissione ai sensi dell'articolo 11 del regolamento. Inoltre l'articolo 5 del regolamento designa la Commissione come l'organo di contatto tra gli Stati membri e il sistema internazionale "PIC" gestito dall'UNEP e dalla FAO. Qualsiasi decisione sugli emendamenti dell'allegato I deve quindi essere adottata a livello comunitario e non può essere demandata ad organi di diverso livello.

Questa proposta non comporta un ulteriore impatto sulle imprese di piccole e medie dimensioni, poiché si riferisce soltanto alla legislazione comunitaria in vigore, che già si applica alle imprese esistenti nella Comunità.

3. Commenti sul testo della proposta di regolamento

La proposta di regolamento comprende un allegato che, previa adozione da parte del Consiglio, sostituisce interamente l'allegato I del regolamento 2455/92, in modo da facilitare l'accesso alle informazioni a chi ne è interessato. All'elenco di cui all'allegato I del regolamento 2455/92 sono state aggiunte 15 sostanze o gruppi di sostanze. Lo schema della tabella e le note dell'allegato I sono immutati e compaiono come sono riportati nell'allegato della proposta di regolamento.

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

**recante prima modifica dell'allegato I al regolamento (CEE)
N. 2455/92 del Consiglio relativo alle esportazioni e importazioni
comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi.**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare
l'articolo 130S,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

visto il regolamento del Consiglio (CEE) N. 2455/92 relativo alle esportazioni
e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi, in
particolare l'articolo 11 e l'allegato I,

considerando che l'allegato I del regolamento (CEE) N. 2455/92 del Consiglio
elenca i prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni nella
Comunità e che l'articolo 11 dello stesso regolamento richiede che questo
elenco sia rivisto periodicamente e, se del caso, modificato;

considerando che, in conseguenza di modifiche e dell'adeguamento al progresso
tecnico della direttiva 79/117/CEE del Consiglio che vieta l'immissione sul
mercato e l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze
attive, l'elenco dei prodotti chimici contenuti nell'allegato I del
regolamento 2455/92 del Consiglio deve essere modificato e che vanno aggiunti
ulteriori prodotti chimici;

considerando che, in conseguenza di modifiche e dell'adeguamento al progresso
tecnico della direttiva 76/769/CEE del Consiglio che prevede restrizioni
all'immissione sul mercato e all'impiego di talune sostanze e preparati
pericolosi, l'elenco dei prodotti chimici contenuti nell'allegato I del
regolamento 2455/92 del Consiglio deve essere modificato e che vanno aggiunti
ulteriori prodotti chimici;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1) GU n. C

(2) GU n. C

(3) GU n. C

Articolo 1

L'allegato al presente regolamento sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) N. 2455/92 del Consiglio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore un mese dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

addì

Il Presidente

ALLEGATO

PRODOTTO CHIMICO	Numero CAS (a)	Numero EINECS (b)	Cat. d'uso (c)	Limit. d'uso (d)
1. Ossido mercurico	21908-53-2	244-654-7		v
2. Cloruro mercurioso (calomelano)	10112-91-1	233-307-5		v
3. Altri composti inorganici del mercurio				v
4. Composti di alchilmercurio				v
5. Composti di alcossialchil- e aril-mercurio				v
6. Aldrin	309-00-2	206-215-8		v
7. Clordano	57-74-9	200-349-0		v
8. Dieldrin	60-57-1	200-484-5		v
9. DDT	50-29-3	200-024-3		v
10. Endrin	72-20-8	200-775-7		v
11. HCH contenente meno del 99,0% di isomero gamma	608-73-1	210-168-9		v
12. Eptaclor	76-44-8	200-962-3		v
13. Esaclorobenzene	118-74-1	204-273-9		v
14. Canfeclor (toxafene)	8001-35-2	232-283-3		v
15. Bifenili policlorurati (PCB), esclusi bifenili monoclorurati e diclorurati	1336-36-3	215-648-1	i	v
16. Terfenili policlorurati (PCT)	61788-33-8	262-968-2	i	v
17. Preparati con un contenuto di PCB o PCT maggiore del- lo 0,005% in peso			i	v
18. Tris(2,3-dibromopropil)- fosfato	126-72-7	204-799-9	i	rr
19. Ossido tris-aziridinil- fosfina	545-55-1	208-892-5	i	rr
20. Bifenili polibromurati (PBB)			i	rr

PRODOTTO CHIMICO	Numero CAS	Numero EINECS	Cat. d'uso	Limit. d'uso
21. Fibre d'amianto:				
Crocidolite	12001-28-4		i	v
Amosite	12172-73-5		i	v
Antofillite	77536-67-5		i	v
Actinolite	77536-66-4		i	v
Tremolite	77536-68-6		i	v
22. Nitrofen	1836-75-5	217-406-0	p	v
23. 1,2-dibromoetano	106-93-4	203-444-5	p	v
24. 1,2-dicloroetano	107-06-2	203-458-1	p	v
25. Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri	87-86-5	201-778-6	i	rr
26. Ugilec 121			i	v
27. Ugilec 141	76253-60-6	278-404-3	i	rr
28. DBBT	99688-47-8		i	v
29. Ossido di etilene	75-21-8	200-849-9	p	v
30. Dinoseb, suo acetato e suoi sali	88-85-7	201-861-7	p	v
31. Binapacril	485-31-4	207-612-9	p	v
32. Captafol	2425-06-1	219-363-3	p	v
33. Dicofol contenente < 78% di p,p'-dicofol o >1 g/kg di DDT e composti correlati col DDT	115-32-2	204-082-0	p	v
34. (a) Idrazide maleica, e suoi sali differenti dai suoi sali di colina, potassio e sodio; (b) sali di colina, potassio e sodio della idrazide maleica contenenti più di 1 mg/kg di idrazina libera espressa sulla base dell'acido equivalente	123-33-1	204-619-9	p	rr

PRODOTTO CHIMICO	Numero CAS	Numero EINECS	Cat. d'uso	Limit. d'uso
35. quintozene contenente più di 1 g/kg di esaclorobenzene o > 10 g/kg di pentaclorobenzene	82-68-8	201-435-0	p	v
36. 2-Naftilammina	91-59-8	202-080-4	i	rr
37. Benzidina	92-87-5	202-199-1	i	rr
38. 4-Nitrobifenile	92-93-3	202-204-7	i	rr
39. 4-Amminobifenile	92-67-1	202-177-1	i	rr

(a) CAS = Chemical Abstracts Service.

(b) EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.

(c) Categoria d'uso:

p = prodotto fitosanitario;

i = sostanza chimica industriale.

(d) Limitazione d'uso:

rr = rigorose restrizioni;

v = vietato.

COM(93) 120 def.

DOCUMENTI

IT

05

N. di catalogo : CB-CO-93-152-IT-C

ISBN 92-77-53990-9

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
12985 Lussemburgo